

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2010.49

Sentenza del 5 novembre 2010

I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentata dagli
avv. Fiorenzo Cotti, e avv. Gaspard Couchepin,
Ricorrente
contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 65 PP)

Fatti:

- A.** Il 23 luglio 2009 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l'esistenza, presso la banca B. di Z., della relazione bancaria n. 1 intestata alla fondazione C. (FL), il cui avente diritto economico e a beneficio di una procura è D., persona coinvolta, con altri, in un procedimento penale italiano con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Più precisamente, nella comunicazione MROS veniva ipotizzato che D., unitamente al fratello E. e ai parenti F. e G., avrebbero agito in un contesto legato a un'organizzazione criminale di stampo 'Ndranghetistico, denominata la cosca H.
- B.** Il 27 luglio 2009 il MPC ha avviato un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP nei confronti di D. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha inviato una commissione rogatoria (v. act. 9.3) – completata il 5 agosto 2009 – in esecuzione della quale sono state perquisite e sequestrate alcune relazioni bancarie, tra cui la relazione (cifrata) n. 2 intestata alla ricorrente, moglie di G., presso la banca I. SA di Y. Ritenendo la documentazione bancaria sequestrata rogatoriamente relativa alla relazione n. 2 d'interesse anche nel procedimento federale, il 1° giugno 2010 il MPC ha ordinato, a fini probatori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro degli averi patrimoniali siti su detto conto e l'acquisizione della relativa documentazione bancaria (v. act. 2.1 e act. 9.2). Il MPC ipotizza infatti che sulle relazioni bancarie intestate all'imputato o ai suoi famigliari e prossimi siano state effettuate attività di riciclaggio di denaro (v. act. 2.1).
- C.** Con ricorso del 10 giugno 2010 A. è insorta contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l'annullamento (v. act. 1). La ricorrente sostiene infatti che il conto a lei intestato, alimentato esclusivamente tra il 1992 ed il 1993 ed in seguito interessato solo da prelievi destinati al suo sostentamento e della sua famiglia, sarebbe estraneo alle attività rimproverate agli imputati, commesse invece tra il dicembre 2006 ed il giugno 2009.
- D.** Con risposta del 30 luglio 2010 il MPC ha chiesto di respingere il ricorso e di porre a carico della ricorrente spese e ripetibili (v. act. 9). In particolare, il MPC ha rilevato che l'indagine si trova ancora in uno stadio iniziale ed è in corso un'analisi finanziaria della documentazione sequestrata, da cui sareb-

be comunque già emersa un'interconnessione tra le relazioni bancarie sequestrate, nel senso che flussi di denaro sarebbero transitati tra le relazioni bancarie riconducibili a D. e/o a persone legate al medesimo e/o agli altri indagati in Italia per vincoli coniugali o di parentela. A mente del MPC è ipotizzabile che i conti siano stati intestati fittiziamente ai famigliari degli indagati al fine di evitare eventuali sequestri, impedire la ricerca di mezzi di prova e vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. Per quanto attiene alla relazione oggetto della presente procedura, il MPC ha osservato che sebbene gli averi siano effettivamente confluiti sulla relazione in questione in periodo anteriore al dicembre 2006 – anno in cui si inizia a contestare il traffico illecito di stupefacenti agli indagati – l'ipotesi che gli indagati siano inseriti in un contesto di crimine organizzato imporrebbe il sequestro degli averi patrimoniali a loro riconducibili; sussisterebbe inoltre l'ipotesi che detti fondi possano essere serviti per finanziare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Vi sarebbe poi incongruenza tra l'attività di casalinga menzionata sul documento di identità della ricorrente e le ingenti somme depositate sul conto n. 2 presso la banca I. SA di Y.; oltre a ciò, la ricorrente non avrebbe neppure accennato a un eventuale stato di bisogno personale a sostegno della richiesta di sblocco. Infine, a mente del MPC, il sequestro sarebbe pure giustificato a titolo di risarcimento equivalente ai sensi dell'art. 71 CP.

- E.** Con replica del 30 agosto 2010, A. ha precisato che l'avere sulla relazione sarebbe costituito dalle somme di invalidità concesse al figlio J., che percepiva, fin dai primissimi anni di vita, una pensione di invalidità con accompagnamento del 100% di Lit. 1'500'000.-- mensili (versata a favore della madre) e, dal 1994, di EUR 266.-- (v. act. 13).

Le ulteriori argomentazioni della ricorrente, come pure quelle del MPC contenute nella duplica del 13 settembre 2010 (act. 15), saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1** Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2 Il ricorso dev'essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). Nella fattispecie, non è contestato che la decisione impugnata datata 1° giugno 2010 ed indirizzata alla banca I. SA di Y., sia stata comunicata alla ricorrente dall'istituto bancario "nel mese di giugno 2010" (v. act. 1). Ne deriva che, sebbene non sia possibile verificare la tempestività del ricorso introdotto in data 10 giugno 2010, questa deve essere presunta.

1.3 Il diritto di ricorso spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP applicabile giusta il rinvio dell'art. 30 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF, RS 173.71]). La legittimazione per interporre ricorso presuppone un pregiudizio personale e diretto (sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.11 del 12 marzo 2007, consid. 1.2).

Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1. febbraio 2006; BB.2005.25 del 12 agosto 2005, consid. 1.2 e rinvii; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006, consid. 4.2.1); la legittimazione ricorsuale della ricorrente è pertanto data.

1.4 Il potere d'apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti. Nell'ambito delle misure coercitive, quali il sequestro, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

2. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisoriale volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi degli artt. 69 segg. CP (v. art. 59 vCP: sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti ivi citati); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse

pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra – Zurigo – Basilea 2006, n. 914).

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare viepiù fortemente verosimile" (cfr. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d pag. 328).

3.

3.1

Nella sua risposta, il MPC spiega che *"dall'analisi della documentazione bancaria, è stato possibile verificare un'interconnessione tra le relazioni bancarie sequestrate, in considerazione del fatto che flussi di denaro sono transitati tra le varie relazioni bancarie riconducibili all'indagato D. e/o a persone legate allo stesso e/o agli indagati in Italia per vincoli coniugali o di parentela. S'ipotizza quindi, che le relazioni bancarie siano state intestate fittiziamente ai famigliari degli indagati, al fine di evitare eventuali sequestri, nonché impedire la ricerca di mezzi di prova e vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. Con specifico riferimento alla relazione bancaria in questione presso la banca I. SA, dall'analisi della documentazione bancaria emerge che la stessa è stata alimentata in periodo anteriore all'anno 1998, quindi prima del dicembre 2006, anno in cui s'inizia a contestare il traffico illecito di stupefacenti agli indagati. Tuttavia l'ipotesi che gli indagati sono inseriti in un contesto di crimine organizzato, impone il sequestro degli averi patrimoniali a loro riconducibili. Peraltro, sussiste anche l'ipotesi che gli importi depositati sulla relazione bancaria no. 2 presso la banca I. SA possono essere serviti per finanziare il traffico illecito di sostanze stupefacenti [...] A. risulta essere di professione casalinga, appare pertanto difficile giustificare l'origine del denaro depositato sulla relazione bancaria. Nella documentazione bancaria della relazione no. 2 non vi è alcuna indica-*

zione sull'origine dei valori patrimoniali oppure atti e/o documenti, eventuali annotazioni e/o note, che possono plausibilizzare l'origine dei valori patrimoniali entrati sulla relazione bancaria.” (v. act. 9).

- 3.2** Va rilevato che, finora, il MPC ha fondato la misura coercitiva contestata sull'ipotesi di riciclaggio semplice di denaro giusta l'art. 305^{bis} CP a carico di D., e meglio sull'ipotesi *“che sulle relazioni bancarie intestate all'imputato o a suoi famigliari e prossimi siano state effettuate attività di riciclaggio”* (v. act. 2.1).
- 3.3** Quanto all'origine dei fondi, si può condividere con il MPC che la medesima non è completamente chiara; in effetti, sebbene la ricorrente abbia spiegato che *“L'aver è costituito dalle somme di invalidità concesse a J. Questi, sin dai primissimi anni di vita, percepiva una pensione di invalidità con accompagnamento del 100% di £ 1'500'000 mensili, che si rammenta è noto venisse versata a favore della madre. Dal 1994 gli è erogata (solo) la somma di € 266.-- poiché l'accompagnamento è stato revocato”* (v. act. 12, pto. 5), agli atti manca qualsiasi riscontro documentale in proposito, in particolare non risulta quando sia iniziato il versamento delle somme a favore di J., quale sia stato nel tempo l'effettivo importo versato e non è chiara nemmeno l'identità dell'effettivo destinatario. Non è neppure dato a sapere quale sia stata la destinazione delle rendite tra il 1976, anno di nascita di J., ed il 1993, anno in cui, stando alle affermazioni della ricorrente (v. act. 13, pto. 5), le rendite sarebbero confluite sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca I. SA di Y. Inoltre, anche volendo ammettere che J. avrebbe beneficiato sin dalla nascita di una rendita mensile con accompagnamento di Lit. 1'500'000.-- e, dal 1994, di una rendita mensile di EUR 266.-- (v. act. 13, pto. 5), e che tali somme sarebbero tutte state riversate sulla relazione sequestrata – senza tenere conto dei prelievi destinati al sostentamento di J. e/o della famiglia (v. act. 1) – a fine 1998 la somma depositata sulla relazione ammonterebbe al massimo a Lit. 312 mio. e EUR 15'960.-- più interessi, importo sensibilmente inferiore alla somma di fr. 711'578.-- invece depositata sul conto (v. act. 9.2).
- 3.4** D'altra parte, va considerato che agli atti, a più di un anno dall'apertura dell'indagine preliminare (anche se né D. né la ricorrente sono ancora stati sentiti dall'autorità inquirente), non è presente alcun indizio concreto che lasci presumere che gli averi sequestrati siano stati oggetto di attività di riciclaggio; di particolare rilievo è il fatto che il conto n. 2 è stato alimentato precedentemente al 1998 e dunque almeno otto anni prima del 2006, anno in cui in Italia si inizia a contestare agli indagati il traffico illecito di stupefacenti (v. act. 9). Inoltre, il MPC non ha fornito nessuna indicazione in merito ad eventuali attività di riciclaggio sul conto in questione, ossia atti suscettibili di

vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine. In particolare, non vi sono agli atti elementi che lascino supporre una connessione tra i reati oggetto di indagine in Italia o le altre relazioni bancarie sequestrate in ambito rogatorio, e la relazione bancaria intestata alla ricorrente (e ciò sebbene l'analisi finanziaria delle relazioni sia in corso, anche se non ancora terminata). Di particolare rilievo è il fatto che non è stata dimostrata l'entrata di fondi sulla relazione sequestrata dal momento in cui sarebbero iniziate le attività illecite imputate agli indagati in Italia, e neppure sono stati forniti indizi di legami tra D. o qualcuno degli indagati in Italia e il conto intestato alla ricorrente, conto in merito al quale non risulta neppure che D. abbia legami formali o sostanziali.

- 3.5** Si deve pertanto concludere che gli elementi invocati dall'autorità inquirente a sostegno del sequestro sono insufficienti rispetto alle esigenze legali e giurisprudenziali (supra, consid. 2). Infatti, non è possibile trovare nel dossier gli indizi sufficienti – condizione cardine per la pronuncia di un sequestro – a permettere di sospettare che i valori patrimoniali sequestrati sono serviti a commettere un'infrazione o ne sono il prodotto.
- 4.** Alla luce di quanto sopra, non si giustifica di analizzare le ipotesi dell'eventuale traffico illecito di stupefacenti e dell'inserimento in un contesto di crimine organizzato: in effetti, detti reati rimarrebbero comunque senza effetto sulla misura coercitiva ordinata, non essendo i medesimi oggetto di procedimento in Svizzera e non essendo l'eventuale connessione tra di essi e la relazione intestata alla ricorrente – persona peraltro non indagata né in Svizzera né in Italia – suffragata da sufficienti indizi (v. act. 9.1, act. 1.2 e act. 9.3).
- 5.** Per quanto attiene alla possibilità di richiedere risarcimenti giusta l'art. 71 CP, possibilità che a mente del MPC giustificerebbe anch'essa il sequestro, l'autorità inquirente non fornisce maggiori motivazioni. Ad ogni modo, come detto, non è dimostrato o reso verosimile che gli averi depositati sulla relazione intestata alla ricorrente siano oggetto o derivino in qualche modo da reati, segnatamente dal riciclaggio di denaro. Il sequestro del 1° giugno 2010 non può pertanto essere basato sull'art. 71 CP.
- 6.** Visto quanto precede, di nessun rilievo è il fatto che la ricorrente non abbia evidenziato la necessità di disporre degli averi bloccati, né abbia indicato un eventuale pregiudizio che la misura del sequestro potrebbe portarle.

7.

7.1 Il ricorso deve pertanto essere accolto e la relazione oggetto di sequestro dissequestrata. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; in concreto, in virtù dell'art. 66 cpv. 4 LTF, il MPC è esonerato dal pagamento delle spese processuali. Alla ricorrente andrà invece restituito l'anticipo spese di fr. 1'500.--.

7.2 Giusta l'art. 68 cpv. 1 LTF, il tribunale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. Il ricorrente ha diritto a un'indennità per i costi indispensabili che la causa gli ha provocato. L'art. 3 del regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31; in seguito: regolamento) prevede che gli onorari degli avvocati vengano fissati secondo il tempo impiegato per la causa e necessario alla difesa della parte patrocinata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.-- (art. 3 cpv. 1 del regolamento); la tariffa generalmente applicata dalla Corte è di fr. 220.-- all'ora (sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.17 del 18 agosto 2009, consid. 6.2.). In assenza di una nota delle spese, la Corte dei reclami penali fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 3 cpv. 2 del regolamento). Nel caso concreto, il ricorso è stato accolto integralmente: tenuto conto della natura della causa e dell'attività del difensore nell'ambito della presente procedura, pare giustificata un'indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, ritenuto che non può essere versato nessun indennizzo per il ricorso del 10 giugno 2010, presentato direttamente dalla ricorrente senza l'ausilio di difensori e per il quale ella non fa valere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un'indennità per ripetibili (v. DTF 113 Ib 357; art. 1 cpv. 2 del regolamento; DTF 110 V 134; sentenza del Tribunale penale federale BE.2007.14 del 3 marzo 2008, consid. 6.2.). L'indennizzo di fr. 1'500.-- viene posto a carico del MPC.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la relazione n. 2 sita presso la banca I. SA di Y. va dissequestrata.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Alla ricorrente viene restituito l'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
4. Il MPC verserà alla ricorrente un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.--, IVA inclusa.

Bellinzona, il 5 novembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- avv. Fiorenzo Cotti
- avv. Gaspard Couchepin
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).